

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 11/P/2022

Rimini, li 06 dicembre 2022

Aggiornamento del 13 dicembre 2022

OGGETTO Crediti d'imposta per i consumi di energia elettrica e gas effettuati nel bimestre ottobre-novembre e nel mese di dicembre dell'anno 2022 per imprese non energivore e non gasivore.

Altre importanti novità previste nel Decreto Aiuti-quater.

Obbligo di utilizzare dal 30.11.2022 il "Prospetto di riepilogo ai fini contabili" per registrare le importazioni ai fini I.V.A.

INDICE:

1	CREDITI D'IMPOSTA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS EFFETTUATI NEL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE E NEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022 PER IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE	2
1.1	Premesse importanti	2
1.2	Credito d'imposta per i consumi di energia elettrica a favore delle imprese NON energivore (ottobre e novembre 2022) - Codice tributo 6985.....	3
1.3	Credito d'imposta per i consumi di energia elettrica a favore delle imprese NON energivore (dicembre 2022) - Codice tributo 6995	5
1.4	Credito d'imposta per i consumi di gas naturale a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (ottobre e novembre 2022) - Codice tributo 6986.....	7
1.5	Credito d'imposta per i consumi di gas naturale a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022) - Codice tributo 6996.....	9
2	RIEPILOGO DEI BONUS CONCESSI NEL CORSO DEL 2022 ALLE IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE	11
2.1	Crediti d'imposta per i consumi di energia elettrica (imprese non energivore).....	11
2.2	Crediti d'imposta per i consumi di gas naturale (imprese non gasivore)	11
3	ALTRE IMPORTANTI NOVITÀ PREVISTE NEL DECRETO AIUTI-QUATER	12
3.1	Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas	12
3.2	Rateizzazione bollette per le imprese	12
3.3	Fringe benefit per i dipendenti aumentati a 3.000 euro.....	13
3.4	Credito d'imposta per i registratori di cassa telematici	13
3.5	Superbonus 110%.....	13
4	OBBLIGO DI UTILIZZARE DAL 30.11.2022 IL "PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI" PER REGISTRARE LE IMPORTAZIONI AI FINI I.V.A.....	14

1 CREDITI D'IMPOSTA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS EFFETTUATI NEL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE E NEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022 PER IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE

1.1 PREMESSE IMPORTANTI

Con la presente facciamo seguito alle ns. Circolari n. 04/P/2022 del 10 agosto 2022 e n. 08/P/2022 del 20 settembre 2022, per comunicarVi le misure emanate dai governi Draghi e Meloni volte ad attenuare l'impennata dei costi energetici: anche per il quarto trimestre 2022 le imprese potranno beneficiarie di un contributo straordinario, erogato sotto forma di un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti.

Le misure in vigore per il quarto trimestre di quest'anno che interessano la generalità delle imprese possono essere così riepilogate:

- articolo 1, comma 3, del D.L. n. 144/2022 (decreto Aiuti-ter) e articolo 1, comma 1, del D.L. n. 176/2022 (decreto Aiuti-quater) che prevedono due distinti crediti d'imposta pari al 30% a parziale compensazione delle spese sostenute l'acquisto di energia elettrica nel bimestre ottobre-novembre e nel mese di dicembre 2022 da parte delle imprese non energivore (imprese diverse da quelle "energivore" a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017);
- articolo 1, comma 4, del D.L. n. 144/2022 (decreto Aiuti-ter) e articolo 1, comma 1, del D.L. n. 176/2022 (decreto Aiuti-quater) che istituiscono due distinti crediti d'imposta pari al 40% a parziale compensazione delle spese sostenute per il consumo di gas naturale nel bimestre ottobre-novembre e nel mese di dicembre 2022 da parte delle imprese non gasivore (imprese diverse da quelle "gasivore" a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del D.L. n. 17/2022)

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 30 giugno 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti per intero a terzi (senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo). Analoga scadenza di utilizzo vale per i crediti di imposta relativi al 3° trimestre che, pertanto, potranno essere utilizzati entro il 30 giugno del prossimo anno, anziché entro il 31 dicembre 2022 (art. 1, comma ,3 del D.L. n. 176/2022).

Tra le novità dei Decreti Aiuti ter e quater va subito posto in evidenza che i bonus previsti sia per bimestre ottobre-novembre, sia per il mese di dicembre 2022 sono aumentati:

- quello riferito ai consumi di energia elettrica passa dal 15% del 2° e 3° trimestre al 30% per ottobre, novembre e dicembre;
- quello riferito ai consumi di gas naturale passa dal 25% del 2° e 3° trimestre al 40% per ottobre, novembre e dicembre.

Tra le cose nuove si fa notare anche la Comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate da effettuare entro il 16 marzo 2023. I beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre, al bimestre ottobre-novembre e al mese di dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare un'apposita comunicazione sull'importo dei predetti bonus maturati nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Altra novità importante per quanto riguarda il bonus per i consumi di energia elettrica del bimestre ottobre-novembre e del mese di dicembre 2022 risiede nel fatto che il credito di imposta spetta alle imprese "non energivore" che siano dotate di contatori di energia elettrica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (corrispondente ad una potenza "impegnata" di circa 4kW; dunque la potenza minima richiesta è alquanto diminuita rispetto ai 16,5 kW richiesti per i crediti del secondo e terzo trimestre 2022, allargandosi così la platea dei potenziali aventi diritto al bonus energetico).

Come già previsto per il secondo e il terzo trimestre, anche ai fini della fruizione dei crediti relativi al bimestre ottobre-novembre e al mese di dicembre 2022, ove l'impresa destinataria dei contributi per tali periodi si sia rifornita di energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo per il quale spetta il credito d'imposta (rispettivamente venerdì 27 gennaio 2023 e mercoledì 28 febbraio 2024), deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il bimestre ottobre-novembre e per il mese di dicembre dell'anno 2022. In altri termini, al verificarsi delle condizioni sopra esposte, il fornitore dell'energia elettrica o del gas deve provvedere al calcolo dell'incremento e della detrazione spettante per conto dell'impresa beneficiaria del credito.

Con deliberazione del 29 luglio 2022 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito il contenuto della predetta comunicazione e disposto che le comunicazioni tra venditore e imprese possano avvenire tramite posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristiche di tracciabilità individuate dal venditore.

Con la circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di crediti d'imposta in favore delle imprese energivore e non energivore per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare è stato chiarito che, nonostante la comunicazione del fornitore, resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, "fruitore" del credito d'imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l'attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto a quella spetta.

1.2 CREDITO D'IMPOSTA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLE IMPRESE NON ENERGIVORE (OTTOBRE E NOVEMBRE 2022) - CODICE TRIBUTO 6985

ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144

"3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."

A chi spetta. Alle imprese "non energivore" che siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diminuiti rispetto ai 16,5 kW richiesti per i crediti del secondo e terzo trimestre!). Nel caso di molteplicità di POD ¹ l'accesso al beneficio fiscale relativamente all'energia elettrica consumata è subordinato alla titolarità di almeno un POD di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (Cfr. punto 3.2 della Circ. AdE n. 25 del 11/07/2022).

Quando spetta. L'agevolazione spetta a condizione che il costo della componente energia elettrica, calcolata sulla base della media del TERZO trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi ricevuti), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al TERZO trimestre 2019.

La circolare n. 13/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che per determinare correttamente il costo medio per kWh della componente energia elettrica (al fine di verificare l'effettivo aumento della spesa per energia elettrica) è necessario tenere conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, a esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. In buona sostanza, la voce «spesa per la materia energia» della fattura. Non concorrono invece al calcolo del costo medio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né le imposte inerenti alla componente energia.

Per le imprese costituite dopo il 1° luglio 2019, mancando i dati per il trimestre di riferimento, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 ha comunicato che il costo da utilizzare per il raffronto si assume pari alla somma delle seguenti componenti: a) valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (Pun); b) valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (Pd), per un importo complessivo pari a 62,71 euro/MWh ².

¹ Il codice POD è un codice alfanumerico di 14 o 15 caratteri. Presente fin dal momento dell'allacciamento, il codice POD viene assegnato quando si installa il contatore e si effettua il collegamento dell'utenza con la rete nazionale dell'energia elettrica.

² Si ricorda che per quanto riguarda il bonus del secondo trimestre 2022 la circolare n. 13/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate, aveva stabilito che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mancando i dati per il trimestre di riferimento, il costo da utilizzare per il raffronto si assumeva pari alla somma delle seguenti componenti: a) valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (Pun); b) valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (Pd), per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Invece per quanto riguarda il bonus del terzo trimestre 2022 la circolare n. 36/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate, aveva stabilito che per le imprese non ancora costituite alla data del 1° aprile 2019, mancando i dati per il trimestre di riferimento, il costo da utilizzare per il raffronto si assumeva pari alla somma delle seguenti componenti: a) valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (Pun); b) valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (Pd), per un importo complessivo pari a 62,47 euro/MWh.

A quanto ammonta e come si calcola. Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

N.B. occorre tenere in considerazione, quindi, eventuali conguagli (in positivo o in negativo) avvenuti in relazione ad importi inizialmente addebitati su consumi stimati e, successivamente, rettificati sulla base del consumo effettivo.

Il confronto tra il costo medio della "componente energia elettrica" dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze (POD), considerando che la norma non associa il beneficio a queste ultime.

Per determinare la media di riferimento, i calcoli devono essere considerati cumulativamente per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia elettrica effettuati nel trimestre di riferimento.

Il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l'aumento del 30% si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre.

Il calcolo del credito d'imposta, invece, può essere determinato sulla base della singola fattura, a prescindere dal fatto che questa sia riferita al singolo POD o che sia considerata cumulativamente per l'impresa.

Si ribadisce che le fatture devono riferirsi a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d'imposta e il relativo costo deve essere effettivamente sostenuto, nonché documentato. Per potere riscontrare i dati relativi all'energia elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia (bollette), in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle seconde.

Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione sia ai fini del calcolo dell'incremento del costo medio in misura superiore al 30%, come requisito di accesso al beneficio, sia con riguardo all'ammontare della spesa sostenuta per l'acquisto della "componente energetica" a cui parametrare l'agevolazione in esame.

Come si utilizza il credito di imposta in compensazione. NUOVO CODICE TRIBUTO. È possibile utilizzare sin da subito (dal momento in cui si verrà a conoscenza dell'effettivo costo dell'energia per i mesi di riferimento) il credito d'imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il nuovo codice tributo 6985 - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144" - tassativamente entro il 30.06.2023 (risoluzione 54/E/2022). In caso di mancato utilizzo del credito entro giugno del 2023, lo stesso è irrimediabilmente perso, fatta salva la possibilità di cederlo entro il medesimo termine, ma solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"; nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa (2022), nel formato "AAAA".

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, come il credito d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

Aspetti fiscali, contabilizzazione del credito e regime "de minimis". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 144/2022, il credito d'imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d'imposta in esame, inoltre:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

La scrittura di rilevazione contabile del credito di imposta è la seguente:

Data del primo utilizzo del credito		
Credito d'imposta energia elettrica imprese non energivore (Voce C.II.5-bis dello S.P. – Crediti tributari)	a	Contributo in c/esercizio non tassato per credito d'imposta energia elettrica imprese non energivore Cod. 6985 (Voce A.5 del C.E.. – Altri ricavi e proventi)
Per rilevazione del credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 144/2022		

Circa l'applicabilità del regime "de minimis" ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, si ricorda che l'art. 40-quater del DL 73/2022 (c.d. D.L. "Semplificazioni fiscali"), ha abrogato la disposizione introdotta dal precedente D.L. "Aiuti". Per effetto di tale disposizione, i crediti energia e gas non devono più confluire nel calcolo del limite "de minimis", per cui, ai fini della fruizione degli stessi, non va verificato il rispetto del massimale di 200.000 euro nel triennio unitamente agli altri aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa unica.

Possibilità di fare calcolare il credito di imposta dal proprio fornitore di energia elettrica. Come anticipato in premessa, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 144/2022, ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 ("periodo 2019") che nel terzo trimestre dell'anno 2022 ("periodo 2022") per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, deve inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro venerdì 27 gennaio 2023), all'impresa che faccia esplicita richiesta di una comunicazione RIPORTANTE IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DI COSTO DELLA COMPONENTE ENERGETICA E L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE DELL'ANNO 2022.

Dunque, tutte le imprese che si sono rifornite da un unico venditore di energia elettrica sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che nel terzo trimestre dell'anno 2022, per i POD presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, devono attivarsi per tempo allo scopo di richiedere tramite PEC al proprio fornitore la comunicazione in argomento che attesta l'ammontare del credito di imposta eventualmente spettante!

Il testo della PEC potrebbe essere il seguente:

<<OGGETTO: richiesta di invio di Vs. comunicazione di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 23/09/2022, n. 144.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 23/09/2022, n. 144 si richiede l'invio da parte Vostra della comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 144/2022 spettante a favore della scrivente impresa non energivora, Vostra cliente, per il mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022.>>

1.3 CREDITO D'IMPOSTA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLE IMPRESE NON ENERGIVORE (DICEMBRE 2022) - CODICE TRIBUTO 6995

ART. 1, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176

"1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale."

A chi spetta. Alle imprese "non energivore" che siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diminuiti rispetto ai 16,5 kW richiesti per i crediti del secondo e terzo trimestre!). Nel caso di molteplicità di POD l'accesso al beneficio fiscale relativamente all'energia elettrica consumata è subordinato alla titolarità di almeno un POD di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (Cfr. punto 3.2 della Circ. AdE n. 25 del 11/07/2022).

Quando spetta. L'agevolazione spetta a condizione che il costo della componente energia elettrica, calcolata sulla base della media del TERZO trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi ricevuti), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al TERZO trimestre 2019.

Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda al punto “Quando spetta” del precedente § 1.2

A quanto ammonta e come si calcola. Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022.

Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda al punto “A quanto ammonta e come si calcola” del precedente § 1.2

Come si utilizza il credito di imposta in compensazione. NUOVO CODICE TRIBUTO. È possibile utilizzare sin da subito (dal momento in cui si verrà a conoscenza dell'effettivo costo dell'energia per il mese di dicembre) il credito d'imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il nuovo codice tributo 6995 - denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176” - tassativamente entro il 30.06.2023 (risoluzione 72/E/2022). In caso di mancato utilizzo del credito entro giugno del 2023, lo stesso è irrimediabilmente perso, fatta salva la possibilità di cederlo entro il medesimo termine, ma solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa (2022), nel formato “AAAA”. Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, come il credito d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

Aspetti fiscali, contabilizzazione del credito e regime “de minimis”. Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 144/2022 (richiamato dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 176/2022), il credito d'imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d'imposta in esame, inoltre:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

La scrittura di rilevazione contabile del credito di imposta è la seguente:

Data del primo utilizzo del credito		
Credito d'imposta energia elettrica imprese non energivore (Voce C.II.5-bis dello S.P. – Crediti tributari)	a	Contributo in c/esercizio non tassato per credito d'imposta energia elettrica imprese non energivore Cod. 6995 (Voce A.5 del C.E.. – Altri ricavi e proventi)
Per rilevazione del credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) ex art. 1, comma 1, del D.L. n. 176/2022		

Circa la non applicabilità del regime “de minimis” vale quanto detto in precedenza.

Possibilità di fare calcolare il credito di imposta dal proprio fornitore di energia elettrica. Come anticipato in premessa, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 144/2022 (richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 176/2022), ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 (“periodo 2019”) che nel terzo trimestre dell'anno 2022 (“periodo 2022”) per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, deve inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro mercoledì 28 febbraio 2024), ALL'IMPRESA CHE FACCIA ESPLICITA RICHIESTA DI UNA COMUNICAZIONE RIPORTANTE IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DI COSTO DELLA COMPONENTE ENERGETICA E L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER IL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022.

Dunque, tutte le imprese che si sono rifornite da un unico venditore di energia elettrica sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che nel terzo trimestre dell'anno 2022, per i POD presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel

periodo 2022, devono attivarsi per tempo allo scopo di richiedere tramite PEC al proprio fornitore la comunicazione in argomento che attesta l'ammontare del credito di imposta eventualmente spettante!

Il testo della PEC potrebbe essere il seguente:

<<OGGETTO: richiesta di invio di Vs. comunicazione di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 23/09/2022, n. 144.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 23/09/2022, n. 144, si richiede l'invio da parte Vostra della comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 176/2022 spettante a favore della scrivente impresa non energivora, Vostra cliente, per il mese di dicembre dell'anno 2022.>>.

1.4 CREDITO D'IMPOSTA PER I CONSUMI DI GAS NATURALE A FAVORE DELLE IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE (OTTOBRE E NOVEMBRE 2022) - CODICE TRIBUTO 6986

ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144

"4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."

A chi spetta. Alle imprese NON a forte consumo di gas naturale, diverse dunque da quelle di cui all'art. 5 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17³ che acquistano il gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici⁴.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 16/06/2022 ha chiarito che il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l'acquisto di gas naturale utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un "uso energetico" del gas stesso. Si è precisato, al riguardo, che l'accesso al beneficio fiscale in commento è subordinato all'effettivo utilizzo, da parte dell'acquirente, del gas acquistato per autotrasporto; ne consegue che sono esclusi dall'agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori del gas stesso.

Si ricorda che il principale componente del gas naturale è il metano.

Quando spetta: l'agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media del TERZO trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal Gestore dei mercati energetici GME [link] abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al TERZO trimestre 2019. Vista la oggettiva difficoltà nel reperire tali informazioni, si consiglia di chiedere al proprio fornitore (qualora sia lo stesso rispetto al terzo trimestre 2019) il confronto dei costi medi entro il termine del 27 gennaio 2023.

Secondo quanto riportato dalla circolare n. 20/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, considerato che la condizione relativa all'aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), laddove tale requisito sussista, il credito d'imposta è riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, in quanto la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore.

A quanto ammonta e come si calcola. Il credito d'imposta spetta nella misura del 40% del costo sostenuto per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici.

Secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, ai fini del computo del beneficio fiscale spettante, occorre procedere alla determinazione del totale delle spese sostenute per l'acquisto della componente "gas" nei mesi di ottobre e dicembre 2022, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante i medesimi mesi.

³ Ai fini dell'agevolazione in questione, si definisce impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici (comma 2).

⁴ Per "uso termoelettrico" si intende l'utilizzo del calore per azionare una turbina, trasformando l'energia termica in energia meccanica e generare elettricità attraverso un alternatore.

Si precisa, a tal riguardo, che ai fini del calcolo della spesa per l'acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente "gas" (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia gas naturale".

Non concorrono al calcolo della spesa della componente "gas", a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete).

Si ribadisce che le fatture devono riferirsi a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d'imposta e il relativo costo deve essere effettivamente sostenuto, nonché documentato.

N.B. occorre tenere in considerazione, quindi, eventuali conguagli (in positivo o in negativo) avvenuti in relazione ad importi inizialmente addebitati su consumi stimati e, successivamente, rettificati sulla base del consumo effettivo.

Per potere riscontrare i dati relativi al gas consumato e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia (bollette), in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle seconde.

Come si utilizza il credito di imposta in compensazione. NUOVO CODICE TRIBUTO. È possibile utilizzare il credito d'imposta sin da subito (dal momento in cui si verrà a conoscenza dell'effettivo costo dell'energia per i mesi di riferimento) in compensazione nei modelli F24 tramite il nuovo codice tributo 6986 - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144" - tassativamente entro il 30.06.2023 (risoluzione 54/E/2022). In caso di mancato utilizzo del credito entro giugno del 2023, lo stesso è irrimediabilmente perso, fatta salva la possibilità di cederlo entro il medesimo termine, ma solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"; nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa (2022), nel formato "AAA".

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, come il credito d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

Aspetti fiscali, contabilizzazione del credito e regime "de minimis". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 144/2022, il credito d'imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d'imposta in esame, inoltre:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

La scrittura di rilevazione contabile del credito di imposta è la seguente:

Data del primo utilizzo del credito		
Credito d'imposta gas naturale imprese non gasivore (Voce C.II.5-bis dello S.P. – Crediti tributari)	a	Contributo in c/esercizio non tassato per credito d'imposta gas naturale imprese non gasivore Cod. 6986 (Voce A.5 del C.E.. – Altri ricavi e proventi)
Per rilevazione del credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore (ottobre e novembre 2022) ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 144/2022		

Circa l'applicabilità del regime "de minimis" ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, si ricorda che l'art. 40-quater del DL 73/2022 (c.d. D.L. "Semplificazioni fiscali"), ha abrogato la disposizione introdotta dal precedente D.L. "Aiuti". Per effetto di tale disposizione, i crediti energia e gas non devono più confluire nel calcolo del limite "de minimis", per cui, ai fini

della fruizione degli stessi, non va verificato il rispetto del massimale di 200.000 euro nel triennio unitamente agli altri aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa unica.

Possibilità di fare calcolare il credito di imposta dal proprio fornitore di gas naturale. Come anticipato in premessa, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 144/2022, ciascun venditore di gas naturale che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 ("periodo 2019") che nel terzo trimestre dell'anno 2022 ("periodo 2022") per i punti di consegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, deve inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro venerdì 27 gennaio 2023), ALL'IMPRESA CHE FACCI ESPlicita RICHIESTA DI UNA COMUNICAZIONE RIPIORTANTE IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DEL GAS NATURALE E L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE DELL'ANNO 2022.

Dunque, tutte le imprese che si sono rifornite da un unico venditore di gas naturale sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che nel terzo trimestre dell'anno 2022, per i punti di riconsegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, devono attivarsi per tempo allo scopo di richiedere tramite PEC al proprio fornitore la comunicazione in argomento che attesta l'ammontare del credito di imposta eventualmente spettante!

Il testo della PEC potrebbe essere il seguente:

<<OGGETTO: richiesta di invio di Vs. comunicazione di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 23/09/2022, n. 144.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 23/09/2022, n. 144, si richiede l'invio da parte Vostra della comunicazione riportante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 4, del citato D.L. n. 144/2022 spettante a favore della scrivente impresa non gasivora Vostra cliente per i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022.>>

1.5 CREDITO D'IMPOSTA PER I CONSUMI DI GAS NATURALE A FAVORE DELLE IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE (DICEMBRE 2022) - CODICE TRIBUTO 6996

ART. 1, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176

"1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale."

A chi spetta. Alle imprese NON a forte consumo di gas naturale, diverse dunque da quelle di cui all'art. 5 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17⁵ che acquistano il gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici⁶.

Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda al punto "A chi spetta" del precedente § 1.4.

Quando spetta: l'agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media del TERZO trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal Gestore dei mercati energetici GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al TERZO trimestre 2019. Vista la oggettiva difficoltà nel reperire tali informazioni, si consiglia di chiedere al proprio fornitore (qualora sia lo stesso rispetto al terzo trimestre 2019) il confronto dei costi medi entro il termine del 27 gennaio 2023.

Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda al punto "Quando spetta" del precedente § 1.4.

A quanto ammonta e come si calcola. Il credito d'imposta spetta nella misura del 40% del costo sostenuto per l'acquisto del gas consumato nel mese di dicembre dell'anno 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici.

Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda al punto "A quanto ammonta e come si calcola" del precedente § 1.4.

⁵ Ai fini dell'agevolazione in questione, si definisce impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici (comma 2).

⁶ Per "uso termoelettrico" si intende l'utilizzo del calore per azionare una turbina, trasformando l'energia termica in energia meccanica e generare elettricità attraverso un alternatore.

Come si utilizza il credito di imposta in compensazione. NUOVO CODICE TRIBUTO È possibile utilizzare il credito d'imposta sin da subito (dal momento in cui si verrà a conoscenza dell'effettivo costo dell'energia per i mesi di riferimento) in compensazione nei modelli F24 tramite il nuovo codice tributo 6996 - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176" - tassativamente entro il 30.06.2023 (risoluzione 72/E/2022). In caso di mancato utilizzo del credito entro giugno del 2023, lo stesso è irrimediabilmente perso, fatta salva la possibilità di cederlo entro il medesimo termine, ma solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"; nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa (2022), nel formato "AAAA". Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, come il credito d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

Aspetti fiscali, contabilizzazione del credito e regime "de minimis". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 144/2022 (richiamato dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 176/2022), il credito d'imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d'imposta in esame, inoltre:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

La scrittura di rilevazione contabile del credito di imposta è la seguente:

Data del primo utilizzo del credito		
Credito d'imposta gas naturale imprese non gasivore (Voce C.II.5-bis dello S.P. – Crediti tributari)	a	Contributo in c/esercizio non tassato per credito d'imposta gas naturale imprese non gasivore Cod. 6996 (Voce A.5 del C.E.. – Altri ricavi e proventi)
Per rilevazione del credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore (dicembre 2022) ex art. 1, comma 1, del D.L. n. 176/2022		

Circa la non applicabilità del regime "de minimis" vale quanto detto in precedenza.

Possibilità di fare calcolare il credito di imposta dal proprio fornitore di gas naturale. Come anticipato in premessa, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 144/2022 (richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 176/2022), ciascun venditore di gas naturale che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 ("periodo 2019") che nel terzo trimestre dell'anno 2022 ("periodo 2022") per i punti di consegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, deve inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro mercoledì 28 febbraio 2024), all'impresa CHE FACCI ESPlicita RICHIESTA DI UNA COMUNICAZIONE RIPIORTANTE IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DEL GAS NATURALE E L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER IL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022.

Dunque, tutte le imprese che si sono rifornite da un unico venditore di gas naturale sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che nel terzo trimestre dell'anno 2022, per i punti di riconsegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, devono attivarsi per tempo allo scopo di richiedere tramite PEC al proprio fornitore la comunicazione in argomento che attesta l'ammontare del credito di imposta eventualmente spettante!

Il testo della PEC potrebbe essere il seguente:

<<OGGETTO: richiesta di invio di Vs. comunicazione di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 23/09/2022, n. 144.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 23/09/2022, n. 144 (richiamato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176), si richiede l'invio da parte Vostra della comunicazione riportante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 176/2022 spettante a favore della scrivente impresa non gasivora Vostra cliente per il mese di dicembre dell'anno 2022.>>

2 RIEPILOGO DEI BONUS CONCESSI NEL CORSO DEL 2022 ALLE IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE

"A grande richiesta" di seguito si propone un prospetto riepilogativo con i vari crediti d'imposta che i governi Draghi e Meloni hanno previsto in favore delle imprese nel corso di quest'anno 2022.

2.1 CREDITI D'IMPOSTA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (IMPRESE NON ENERGIVORE)

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16.5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica ("non energivore") è riconosciuto un credito d'imposta del:

- 15% delle spese sostenute per la componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 a condizione che il costo di detta componente, calcolato sulla base della media del PRIMO trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi ricevuti), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al PRIMO trimestre 2019 (art. 3, D.L. n. 21/2022 "Ucraina") da utilizzare entro il 31 dicembre 2022 con codice tributo **6963**. Nessuna comunicazione obbligatoria all'AdE;
- 15% delle spese sostenute per la componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 a condizione che il costo di detta componente, calcolato sulla base della media del SECONDO trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi ricevuti), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al SECONDO trimestre 2019 (art. 6, D.L. n. 115/2022 "Aiuti bis") da utilizzare entro il 30 giugno 2023 con codice tributo **6970**. Comunicazione obbligatoria all'AdE entro il 16/03/2023.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica ("non energivore") è riconosciuto un credito d'imposta del:

- 30% delle spese sostenute per la componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 a condizione che il costo di detta componente, calcolato sulla base della media del TERZO trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi ricevuti), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al TERZO trimestre 2019 (art. 1, D.L. n. 144/2022 "Aiuti ter") da utilizzare entro il 30 giugno 2023 con codice tributo **6985**. Comunicazione obbligatoria all'AdE entro il 16/03/2023.
- 30% delle spese sostenute per la componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 a condizione che il costo di detta componente, calcolato sulla base della media del TERZO trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi ricevuti), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al TERZO trimestre 2019 (art. 1, D.L. n. 176/2022 "Aiuti quater") da utilizzare entro il 30 giugno 2023 con codice tributo **6995**. Comunicazione obbligatoria all'AdE entro il 16/03/2023.

2.2 CREDITI D'IMPOSTA PER I CONSUMI DI GAS NATURALE (IMPRESE NON GASIVORE)

Alle imprese "non gasivore" spetta un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta del:

- 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 4, D.L. n. 21/2022 "Ucraina"). Codice tributo **6964** da utilizzare entro il 31 dicembre 2022. Nessuna comunicazione obbligatoria all'AdE;
- 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici

- (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6, D.L. n. 115/2022 "Aiuti bis"). Codice tributo **6971** da utilizzare entro il 30 giugno 2023. Comunicazione obbligatoria all'AdE entro il 16/03/2023.
- 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1, D.L. n. 144/2022 "Aiuti ter"), Codice tributo **6986** da utilizzare entro il 30 giugno 2023. Comunicazione obbligatoria all'AdE entro il 16/03/2023.
 - 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel mese di dicembre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1, D.L. n. 176/2022 "Aiuti quater"). Codice tributo **6996** da utilizzare entro il 30 giugno 2023. Comunicazione obbligatoria all'AdE entro il 16/03/2023.

3 ALTRE IMPORTANTI NOVITÀ PREVISTE NEL DECRETO AIUTI-QUATER

Il c.d. Decreto Aiuti quater (D.L. 18/11/2022, n. 176) è stato pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 270 con tante novità per le imprese e i professionisti. Di seguito vengono illustrate quelle più importanti

3.1 ACCISE ED IVA SUI PRODOTTI PETROLIFERI E SUL GAS

Sono prorogate le agevolazioni in termini di accise sui carburanti e di IVA sul gas naturale (metano) per autotrazione (art. 2). Per le aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegato come carburante, sono riconfermate, per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, le entità ridotte già previste dai precedenti decreti: per la benzina 478,40 euro per mille litri, per l'olio da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per mille litri, per il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti 182,61 euro per mille chilogrammi e, infine, per il gas naturale usato per autotrazione zero euro per metro cubo. La proroga degli importi, originariamente fissati dal DL 21/2022, è stata poi prevista dai DL 115/2022 e 144/2022. Con le modifiche inserite in sede di conversione del DL "Aiuti-ter", è stata assorbita la proroga del DL 153/2022 per il periodo dal 4 al 18 novembre 2022. Nel periodo in cui vigono le aliquote agevolate, non trova applicazione l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/95 (TUA)

3.2 RATEIZZAZIONE BOLLETTE PER LE IMPRESE

Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3).

Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.

È possibile:

- ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace;
- chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.

L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n. 144/2022).

Prevista, inoltre, l'estensione delle garanzie Sace già previste con il decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) e decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).

3.3 FRINGE BENEFIT PER I DIPENDENTI AUMENTATI A 3.000 EURO

Nel decreto Aiuti-quater è stato previsto l'aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette (art. 3, comma 10).

In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini I.R.Pe.F.

ATTENZIONE! Per quanto riguarda le novità e le opportunità riguardanti i fringe benefit erogabili ai dipendenti nell'anno 2022 si faccia riferimento alla nostra [Circolare n. 10/P/2022 del 9 novembre 2022](#) intendendosi sostituito, ovunque compaia, l'importo di 600 euro con quello di 3.000 euro!

3.4 CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

Nel decreto Aiuti-quater sono anche previsti contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. In particolare, è introdotto un bonus, da utilizzare in compensazione come credito d'imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato (art. 8).

Il credito d'imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui:

- è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi
- è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

3.5 SUPERBONUS 110%

In materia di superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) le novità più rilevanti sono le seguenti (art. 9):

- la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell'anno 2025;
- slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;
- per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell'anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L'importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c'è solo il richiedente. Se c'è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c'è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2;
- per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all'interno del cratere sismico;
- per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d'imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati,

possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

4 OBBLIGO DI UTILIZZARE DAL 30.11.2022 IL "PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI" PER REGISTRARE LE IMPORTAZIONI AI FINI I.V.A.

Nel capitolo 2 della ns. Circolare n. 03/P/2022 del 1° luglio 2022 avevamo annunciato che al 9 giugno 2022, al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta pagata all'importazione, l'Agenzia delle dogane contestualmente allo svincolo delle merci, avrebbe messo a disposizione un PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE, il cui modello è stato condiviso con l'Agenzia delle Entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazi, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

L'agenzia delle Dogane avrebbe, inoltre, messo a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un Prospetto sintetico della dichiarazione, che ne riepiloga i dati "salienti" (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni di svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.).

Infine, sarebbe stato disponibile anche il Prospetto di svincolo nell'ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, finalizzate all'apposizione del visto uscire (cd. Messaggio QA).

Avevamo anche segnalato che il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, il Prospetto di sintesi della dichiarazione doganale e il Prospetto di svincolo sarebbero stati disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), previa autorizzazione per la consultazione tramite Modello autorizzativo Unico (M.A.U.).

Anche le bolle e le loro progressioni numeriche identificative sarebbero cambiate, abbandonando il sistema di numerazione precedente, in favore di un numero M.R.N. (Movement Reference Number) analogo a quello che si è già in uso per le esportazioni.

Purtroppo questo nuovo sistema ha stentato a partire. In verità il processo di aggiornamento di AIDA era stato temporaneamente sospeso con avviso del 20 luglio 2022 dalla stessa Agenzia delle Dogane, a far data dal 21 luglio, prorogando l'utilizzo in via provvisoria dei messaggi "IM" (vale a dire delle vecchie "Bolle doganali"), a causa di problemi tecnici relativi agli aggiornamenti software e di uno scarso grado di adesione da parte degli operatori economici ai nuovi servizi.

Ebbene, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso n. 511592 dell'11 novembre 2022, ha comunicato l'effettiva dismissione del messaggio "IM" per le bollette doganali di importazione, a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 30 novembre 2022.

A seguito della dismissione del messaggio "IM", a partire dal 30 novembre, le importazioni non sono più documentate dal vecchio Documento Amministrativo Unico (DAU – Bolla doganale). È, invece, necessario utilizzare i nuovi messaggi "H", i quali, tramite gli appositi tracciati XML, contengono un data set standardizzato di dati, intellegibile e non modificabile.

Purtroppo, allo stato attuale, ciò può avvenire in modo puntuale, avendo il numero di riferimento della dichiarazione doganale (MRN), oppure, con riferimento all'ufficio doganale di importazione, solo per le operazioni effettuate in un arco temporale massimo di alcuni giorni.

Resta ancora in stand-by lo scarico massivo, ai fini della detrazione Iva, di tutte le dichiarazioni doganali necessarie, limitando l'operatore – a quanto pare – ad un accesso dichiarazione per dichiarazione o per gruppi ridotti di dichiarazioni, pur inserendo gli uffici specifici di sdoganamento o i singoli MRN.

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 417/2022, ha confermato che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA all'importazione è possibile solo con l'annotazione nel registro degli acquisti, rispettivamente:

- della bolletta doganale, qualora l'importazione sia stata effettuata con il "vecchio" messaggio "IM";
- del c.d. "prospetto di riepilogo ai fini contabili", per le importazioni effettuate con i messaggi "H".

Dalle ore 9:00 di mercoledì 30 novembre il prospetto di riepilogo assume, dunque, il ruolo di unico documento rilevante in ambito IVA.

Facciamo infine presente che come numero del documento da registrare ai fini IVA si dovrà indicare l'MRN e quale data il giorno dello svincolo, entrambi presenti nel "prospetto di riepilogo ai fini contabili".

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente ed augurarVi Buone feste



Studio Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Studio Semprini-Cesari & Nini

